

Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 41

Sintesi e finalità

La norma riconosce la libertà di iniziativa economica privata e riserva alla legge il potere di determinare i programmi e i controlli ritenuti più opportuni affinché le attività non autoritative (di erogazione di servizi in favore della collettività) esercitate sia dalla pubblica amministrazione sia da soggetti privati siano coordinate a fini sociali. In tal modo gli interessi pubblici sono tutelati subordinando lo svolgimento di tali attività ad autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri.

Correlazioni

Costituzione , art. 117, secondo comma, lett. m)
D. L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, art. 38

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Articoli 23, 24, 25

Sintesi e finalità

Ai Comuni sono attribuite le funzioni concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio dei permessi di costruire e delle denunce di inizio attività edilizie. Vi rientrano anche le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi offerti dalle banche e dalle società di intermediazione finanziaria, i servizi di telecomunicazioni.

La norma prevede l'istituzione presso i Comuni dello sportello unico per le attività produttive, finalizzata alla semplificazione delle procedure amministrative, alla riduzione dei costi e dei tempi per le imprese e alla realizzazione della trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi.

Attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, vengono esercitate le funzioni di assistenza alle imprese:

- raccolta e diffusione, anche per via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle norme applicabili, agli strumenti agevolativi;
- raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

La struttura con cui il privato interagisce è unica. Essa garantisce a tutti gli interessati l'accesso, anche per via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati inerenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili presso le strutture di coordinamento regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico e possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto

pubblico responsabile del patto o del contratto.

Il procedimento amministrativo in materia di insediamento produttivo è unico: l'istruttoria ha ad oggetto i profili urbanistici, sanitari, della tutela della sicurezza e dell'ambiente. L'istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale fino all'adozione del provvedimento conclusivo (ove l'organo competente non sia diverso) spetta al responsabile del procedimento. Ricevuta la domanda il SUAP si attiva per richiedere a ciascuna amministrazione coinvolta l'espressione del proprio assenso entro il termine fissato.

E' prevista la facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto il permesso di costruire.

Se una di queste esprime parere negativo, può essere convocata una conferenza di servizi finalizzata al superamento del dissenso. Il privato può ricorrere all'autocertificazione per attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità del singolo progetto alle prescrizioni normative vigenti e realizzare l'impianto secondo l'autocertificazione una volta decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti. Ove non sia esercitata tale facoltà è possibile il ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

Correlazioni

L. 15 marzo 1997, n. 59, Capo I

D.P.R. 447/1998

D. L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 , art. 38

D.P.R. 20 ottobre 1998 , n. 447

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sintesi e finalità

Il D.P.R. n. 447/1998 è il regolamento applicativo del D. Lgs. 112/1998, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi.

I comuni esercitano tali funzioni, anche in forma associata, attraverso uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti previsti da tale regolamento.

Il regolamento 447/1998 ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

Il regolamento individua due procedimenti:

- procedimento mediante conferenza di servizi (art. 4)
- procedimento mediante autocertificazione (art. 6)

Con l'entrata in vigore della SCIA – segnalazione certificata di inizio attività (ai sensi dell'art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010 n. 122 di modifica dell'art. 19 della L. 241/1990), il regolamento 447/1998 deve coordinarsi con le previsioni di tale nuovo istituto.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, le disposizioni del D.P.R. 447/1998 continuano ad applicarsi in via transitoria:

a) fino allo scadere dei centottanta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo regolamento in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, in particolare il cd. “procedimento automatizzato” di cui all'art. 5 e salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10 (la

sussistenza in capo ai SUAP dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis), del D.L. 112/98 e all'art. 2, comma 2 del nuovo regolamento).

b) per un anno dalla data di pubblicazione del nuovo regolamento in relazione al Capo IV, in particolare il cd. "procedimento ordinario" o "procedimento unico" di cui all'art. 7.

Correlazioni

D. L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, art. 38

Art. 19, L. 241/1990

Nuovo Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive.

D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133
Articolo 38

Sintesi e finalità

L'art. 38 disciplina l'impresa in un giorno.

La disposizione attiene ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione.

Il diritto di iniziativa economica è tutelato sin dalla presentazione dell'istanza (dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio). La norma prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, la Conferenza Unificata, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lo sportello deve costituire l'unico punto d'accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornire, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi. È a, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra l'attività di costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica e le attività concernenti l'attività produttiva.

L'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati denominati Agenzie per le imprese. In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico.

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, previo parere della Conferenza unificata sono previsti i

requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

I Comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti richiesti, esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il **portale *impresa.gov*** che assume la denominazione di ***impresainungiorno*** forme di gestione congiunta con ANCI.

Nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico l'attività di impresa può essere avviata immediatamente.

Lo sportello unico, al momento della presentazione della segnalazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di SCIA, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi.

Per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento.

In caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

Correlazioni

Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. m).

Costituzione, art. 41.

L. 241/1990.

D.P.R. 447/1998.

D. Lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).

Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006

D. L. 7/2007 convertito, con modificazioni, nella L. 40/2007, art. 9

D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Articolo 25

Sintesi e finalità

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della direttiva servizi disciplina all'art. 25 lo Sportello Unico e conferma l'impostazione dell'articolo 38, L. 133/2008. La norma si apre con il richiamo al regolamento di semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive che assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Essa prevede che i prestatori presentano allo sportello unico le domande per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati (agenzie per le imprese disciplinate dall'art. 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Nel caso in cui le domande siano contestuali alla comunicazione unica, esse vengono presentate al registro delle imprese che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

I comuni che non hanno istituito lo sportello unico ovvero, seppure istituito, non risponde ai requisiti previsti dalle norme, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura senza la necessità di provvedimenti espressi.

Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese il **portale impresainungiorno** assicura il collegamento con le autorità competenti (v art. 8, lettera i) del decreto). Il portale costituisce punto di contatto nazionale in materia.

Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.

Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:

- a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
- b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione

Nei casi in cui il titolo autorizzatorio è rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione può, per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere la richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in modalità non

interamente telematica.

Lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. Viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa e le attività relative all'attività produttiva.

Correlazioni

Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006

D. L. 7/2007 convertito, con modificazioni, nella L. 40/2007, art. 9

D. L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008, art. 38

L. 580/1993, art. 8 (registro imprese)

D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Articolo 26

Sintesi e finalità

L'art. 26 sancisce il diritto all'informazione dei prestatori e dei destinatari dei servizi. Nei confronti di questi soggetti lo sportello unico costituisce il canale di accesso alle informazioni relative ai:

- requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
- dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
- mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
- mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
- dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Il regolamento di semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui alla lett. a) devono essere interpretati ed applicati.

L'informazione deve essere fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

Lo sportello unico deve rispondere con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza e, in caso di richiesta irregolare o infondata, informa immediatamente il richiedente.

Correlazioni

Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006

D. L. 7/2007 convertito, con modificazioni, nella L. 40/2007, art. 9

D. L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008, art. 38

L. 580/1993, art. 8 (registro imprese)

L. 241/1990

D. L. 7/2007 convertito, con modificazioni, nella L. 2 aprile 2007, n. 40
Articolo 9

Sintesi e finalità

L'art. 9 regola la comunicazione unica per la nascita dell'impresa e prevede che, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica.

Con la comunicazione unica si assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

L'ufficio del registro delle imprese contestualmente alla comunicazione unica rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, dando notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della medesima.

Le Amministrazioni competenti comunicano immediatamente all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

La seguente procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

La norma prevede l'individuazione del modello di comunicazione unico (con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico), delle regole tecniche, delle modalità di presentazione da parte degli interessati e di quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale).

Correlazioni

DPCM 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate)

D. L. 7/2007 convertito, con modificazioni, nella L. 2 aprile 2007, n. 40
Articolo 10, comma 1 e 2

Sintesi e finalità

L'art. 10 prevede misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche. La disposizione è diretta a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dal diritto comunitario.

In particolare per le attività di acconciatore e di estetista la norma richiede solo la dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico del comune laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Tali attività non sono subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, né al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi però il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico - sanitari.

Correlazioni

Trattato istitutivo della Comunità europea, artt. 81, 82 e 86.

L. 161/1963 e successive modificazioni e L. 174/2005 (attività di acconciatore)

L. 1/1990 (attività di estetista)

L. 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 14 e ss.

Sintesi e finalità

La conferenza di servizi disciplinata dagli articoli da 14 a 14-quinquies costituisce il modulo procedimentale che consente di mettere rapidamente a confronto differenti Amministrazioni o Uffici, al fine di consentire loro la partecipazione ad un medesimo procedimento amministrativo acquisendone, in un'unica soluzione e contemporaneamente, l'avviso. L'istituto mira a semplificare, velocizzandoli, i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e ad incrementare l'efficienza/efficacia dell'azione amministrativa.

La conferenza di servizi consente, infatti, di effettuare "l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo" eliminando i tempi morti della richiesta e della risposta, ovvero unificando le interminabili e estenuanti fasi endoprocedimentali.

Di tale strumento innovativo si è avvalso in particolare lo Sportello Unico per le Attività Produttive nei procedimenti che coinvolgono più Servizi comunali ovvero una pluralità di Enti terzi unitamente a più Servizi interni.

Nei procedimenti di competenza dello sportello infatti la Conferenza di servizi ha dispiegato in pieno la sua efficacia consentendo di raggiungere l'accordo sul provvedimento autorizzativo finale, ma anche l'individuazione, in modo certo ed inequivocabile, di un elenco esaustivo di quanto richiesto all'imprenditore in termini di documenti, autorizzazioni ed interventi.

Inoltre, nello stesso ambito, sia l'imprenditore sia il tecnico incaricato di realizzare l'opera, vengono invitati a confrontarsi con i rappresentanti degli enti interessati.

Alla Conferenza di servizi, poi, non partecipa soltanto l'imprenditore che richiede un intervento di competenza dello Sportello Unico, ma possono intervenire anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché quelli portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un eventuale pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto produttivo.

La conferenza di servizi viene convocata dall'Amministrazione procedente quando:

- sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
- si devono acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30 giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. In questo caso essa deve essere obbligatoriamente indetta;
- l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di

competenza di più amministrazioni pubbliche, essa è convocata, anche su richiesta dell'interessato, per l'adozione del provvedimento finale;

- occorra l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza può essere indetta, previa informale intesa, anche da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.

Correlazioni

D.P.R. 447/98

D.P.R. di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive

D.P.R. concernente le Agenzie per imprese

L. 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 19

Sintesi e finalità

L'art. 19 disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Sarà possibile avviare un'impresa a seguito della presentazione della SCIA allo sportello unico per attività produttive da parte del soggetto interessato, in luogo di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Tuttavia è prevista l'esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizioni del gettito, anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La segnalazione dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal TU in materia di documentazione amministrativa, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese relative alla sussistenza dei citati requisiti e dei presupposti. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, la dichiarazione o l'attestazione falsa resa nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti è punita con la reclusione da uno a tre anni.

L'attività di impresa potrà essere iniziata dal giorno stesso della presentazione della

segnalazione. L'amministrazione competente, tuttavia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ad essa collegati, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine di 60 giorni, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela e in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, può sempre e in ogni tempo adottare i motivati provvedimenti di cui sopra.

Correlazioni

D.P. R. 445/2000, artt. 46 e 47 (TU sulla documentazione amministrativa)

D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008, art. 38, comma 4

L. 241/1990, artt. 21-quinquies e 21-nonies (autotutela)

D. Lgs. 385/1993 (TU delle leggi in materia bancaria e creditizia) e D. Lgs. 58/1998 (TU in materia di intermediazione finanziaria)

L. 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 20

Sintesi e finalità

L'articolo 20 disciplina il silenzio assenso. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di 30 o 90 giorni (a meno che non prevedano un termine diverso) il provvedimento di diniego.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990.

Restano esclusi dall'applicazione dell'istituto del silenzio assenso gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

Trovano applicazione l'articolo 2, comma 7 (in materia di sospensione dei termini) l'articolo 10-bis (in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della l. 241/1990.

Correlazioni

L. 241/1990

D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008, art. 38

D.P.R. di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive

D.P.R. di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive

Sintesi e finalità

Il regolamento è volto a dare attuazione all'articolo 38, comma 3, del d.l. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, che detta una serie di principi e criteri direttivi per la semplificazione ed al riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive. Le disposizioni di cui all'articolo 38 costituiscono, altresì, adempimento della “Direttiva Servizi” e del relativo decreto legislativo di recepimento (D. Lgs. 59/2010). Viene abrogato il precedente regolamento (DPR 447/98) e ridefinita organicamente la disciplina del SUAP già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali.

È prevista l'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici per l'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire la riduzione e la certezza dei tempi di conclusione del procedimento stesso. Pertanto è considerato “non idoneo” (ai sensi dell'art. 38, D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008) il SUAP del Comune che non sia anche in grado di operare esclusivamente in via telematica.

L'operatività di tale impianto è garantita dalla previsione che, qualora il Comune non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, non rappresenti l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa e che non sia assicurato il collegamento tra le due fasi di nascita dell'impresa e l'avvio della attività produttiva, le funzioni del SUAP sono esercitate dalle Camere di commercio. Si prevede, altresì, la possibilità di avviare la procedura mediante la presentazione contestuale di dichiarazione inizio attività e comunicazione unica al registro delle imprese.

Il regolamento persegue l'obiettivo di semplificazione degli assetti procedurali ed organizzativi, e quello di promozione e rilancio del sistema produttivo contribuendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell'attività d'impresa. Ciò avviene anche valorizzando sia il ruolo dei diversi livelli istituzionali, Amministrazioni Centrali, Regioni e Comuni, che quello di organismi espressione della dimensione sociale ed economica delle categorie imprenditoriali, quali le Camere di commercio.

Per garantire al sistema dei SUAP l'effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti già effettuati dalle Regioni dal punto di vista tecnologico, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.gov.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle stesse, ottimizzandone la loro funzione informativa e di servizio, anche

rispetto all'utenza di altri paesi europei e di svolgere un ruolo di supplenza nei casi di assenza del servizio da parte delle amministrazioni.

Si prevede, inoltre, che il portale, già collegato al Sistema Pubblico di Connettività, possa sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei Comuni. Ad esempio, qualora il Comune riesca a svolgere tutte le funzioni del SUAP tranne quelle relative al pagamento dei tributi, a ciò si provvede attraverso il portale medesimo.

I diversi livelli istituzionali - dalle Amministrazioni centrali fino ai Comuni oltre alle Camere di commercio - sono altresì chiamati ad una collaborazione ulteriore anche per quanto concerne l'individuazione delle più opportune modalità per effettuare il monitoraggio sull'attività ed il funzionamento del SUAP, sia al fine di rilevarne eventuali criticità, sia per l'attivazione degli strumenti di controllo.

Correlazioni

D.P.R. 447/98

D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008, art. 38

Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006

D. Lgs. 59/2010

D. L. 7/2007 convertito, con modificazioni, nella L. 40/2007, art. 9

D.P.R. concernente le Agenzie per imprese

D.P.R. concernente le Agenzie per imprese

Sintesi e finalità

Nel dare attuazione all'art. 38, comma 4, del d.l. 112/2008 convertito nella l. 133/2008 e in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, il regolamento contiene la disciplina concernente le Agenzie per le imprese.

Viene affidato a soggetti privati accreditati, denominati "Agenzie per le imprese", il compito di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività.

Al termine dell'istruttoria l'attestazione, in caso di esito positivo, costituisce dichiarazione di conformità con valenza di titolo autorizzatorio per le pratiche rientranti nell'attività vincolata della pubblica amministrazione.

La possibilità di rivolgersi alle Agenzie, altresì, consente alle imprese di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo della modalità telematica, stabilito in via esclusiva per la presentazione delle domande e della relativa documentazione agevolando la corretta osservanza dei rapporti con i SUAP.

Il regolamento stabilisce requisiti e modalità di accreditamento e un efficace sistema di vigilanza sull'operato delle Agenzie al fine di tutelare le amministrazioni e gli utenti. Nello specifico, le Agenzie svolgono una duplice funzione:

- supportare gli Sportelli Unici nelle istruttorie di procedimenti amministrativi, giungendo fino all'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa valida come titolo autorizzatorio nei casi in cui detti procedimenti non prevedano attività discrezionale alle Autorità amministrative;

attestare, anche su istanza delle imprese, la conformità delle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA) nei casi in cui le medesime costituiscano titolo per l'avvio dell'attività. Ovviamente solo l'esito positivo dell'attività svolta dalle Agenzie avrà il valore giuridico di un atto.

Il regolamento stabilisce che, ai fini dell'accREDITAMENTO, le Agenzie presentano al Ministero dello sviluppo economico l'istanza che contiene l'indicazione dettagliata delle attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accREDITAMENTO e l'ambito territoriale, almeno regionale, nel quale intende operare. L'istanza deve essere, altresì, corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico-amministrativa rispondente a criteri di competenza indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni specificate nell'allegato, nonché di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato. Oltre ai requisiti generali, strutturali e di garanzia validi per tutte le Agenzie, sono espressamente, previsti in concreto due livelli di accreditamento. Il primo livello è riferito alle attività vincolate ossia soggette a SCIA, mentre il secondo abilita l'Agenzia ad espletare l'istruttoria dei procedimenti aventi natura discrezionale. I due livelli (uno consente di ottenere l'accreditamento per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione, l'altro per esercitare l'attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione) presuppongono due diversi certificati di conformità della struttura secondo le qualifiche indicate.

In coerenza con la normativa primaria, l'articolo non pone limiti sul numero delle Agenzie in ambito nazionale o regionale, in modo da consentire all'imprenditore ampia scelta del soggetto al quale rivolgersi.

Vengono stabiliti tempi certi per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento (art. 3, comma 2) e specifiche disposizioni regolano gli obblighi informativi (art. 4), le attività di vigilanza e controllo (art. 5) e la divulgazione informativa (art. 6).

Correlazioni

D.P.R. 447/98

D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 133/2008, art. 38

Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006

D. Lgs. 59/2010

D.P.R. di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive